



Istituto Tecnico Superiore

I T S

MOBILITÀ SOSTENIBILE.

AEROSPAZIO/MECCATRONICA

***Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – AEROSPAZIO /MECCATRONICA***

***Fondo di dotazione euro 109.000***

***Codice fiscale 97734420017***

***Sede legale: Via Braccini, 17 - Torino***

\*\*\*\*\*

**CODICE ETICO**

**APPROVATO DALLA GIUNTA ESECUTIVA DEL 31/10/2023**

## INDICE

1. OBIETTIVO, PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ .....	3
2. RAPPORTI DI LAVORO E TRA I DIPENDENTI .....	4
2.1 Indipendenza e Riservatezza nella selezione del Personale .....	4
2.2 Equità e coinvolgimento nel rapporto di lavoro .....	4
2.3 Clima all'interno della Fondazione .....	4
2.4 Tutela della sicurezza e della salute .....	4
3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI .....	4
3.1 Affidabilità nella gestione delle informazioni.....	4
3.2 Informazioni e dati di natura contabile, economica e finanziaria .....	4
3.3 Riservatezza.....	5
3.4 Privacy e Whistleblowing.....	5
4. UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA FONDAZIONE .....	5
5. RAPPORTI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI .....	6
5.1 Norme generali .....	6
5.2 Relazioni di natura commerciale.....	6
5.3 Rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni .....	6
5.4 Rapporti con le Rappresentanze Sindacali.....	6
5.5 Rapporti con i mass media .....	6
5.6 Regali e doni .....	7
6. CONFLITTI DI INTERESSE .....	7
7. SISTEMA SANZIONATORIO .....	8
8. INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA .....	8

## **1. OBIETTIVO, PRINCIPI GENERALI E FINALITÀ**

Il Codice Etico ha l'obiettivo di formalizzare gli standard morali e professionali che concorrono ad indirizzare l'attività dell'Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità Sostenibile – AEROSPAZIO /MECCATRONICA (di seguito detta anche Fondazione) uniformandone i comportamenti a modelli di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza ed efficienza nei rapporti sia interni sia esterni allo stesso.

Il presente documento costituisce, al contempo, espressione dell'autoregolamentazione della Fondazione, ai fini del D.Lgs. 8 Giugno 2001, n. 231, e i suoi contenuti sono rivolti ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, entri in rapporto con essa.

Il Codice Etico è vincolante per tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi della Fondazione ITS, ossia tutti coloro che, all'interno della Fondazione, rivestono funzioni di rappresentanza, controllo, amministrazione o direzione, nonché tutti i Dipendenti, da intendersi nella più ampia accezione. Inoltre, il Codice Etico è vincolante per tutti i soggetti esterni, quali Partner, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Fornitori, Docenti, Discenti e a chiunque altro intrattenga con la Fondazione, direttamente o indirettamente, rapporti stabili o temporanei, ovvero chiunque operi a favore della Fondazione (ad es. Clienti, Fornitori, Consulenti, Dipendenti e Collaboratori di Istituzioni ed Enti pubblici, nonché di Organismi nazionali ed esteri), i quali dovranno operare in ossequio a criteri di diligenza, onestà, collaborazione, equità e lealtà.

In particolare:

- la Fondazione deve rispettare le norme legali vigenti in Italia e in ogni altro Paese in cui opera ed esige uguale impegno da ogni soggetto con il quale è instaurato un rapporto di dipendenza, di collaborazione o di qualsiasi altra natura, relativamente al contenuto del rapporto stesso;
- in particolare, nell'ambito della propria attività professionale, l'Organo amministrativo e in generale i destinatari del Codice sono tenuti a rispettare con diligenza la normativa vigente, il presente Codice Etico, eventuali ulteriori regolamenti e disposizioni interne. In nessun caso il perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Fondazione può giustificare una condotta contraria alle norme di legge o al Codice Etico stesso. Tutti i soggetti indicati si impegnano a fornire in modo chiaro e semplice informazioni complete, corrette, adeguate e tempestive sia all'esterno sia all'interno della Fondazione;
- la Fondazione si impegna a operare in modo equo e imparziale nella gestione del personale interno, nelle comunicazioni dalla stessa predisposte, nei rapporti commerciali e istituzionali con i soggetti portatori di interesse, con la collettività e la Pubblica Amministrazione, adottando lo stesso comportamento pur nelle differenti forme di relazione e comunicazione richieste dalla natura e dal ruolo istituzionale dei singoli soggetti interlocutori;
- la Fondazione, per assicurare il rispetto delle prescrizioni normative, si impegna ove opportuno a codificare programmi e procedure che ne garantiscano l'applicazione e il controllo e si avvale di un sistema disciplinare e sanzionatorio nel rispetto della normativa vigente;
- la Fondazione assicura la riservatezza dei dati personali e sensibili in proprio possesso, in conformità alla normativa vigente. Ai destinatari del Codice è fatto divieto di utilizzare

informazioni riservate per scopi non connessi all'esercizio della propria mansione.

## **2. RAPPORTI DI LAVORO E TRA I DIPENDENTI**

### **2.1 Indipendenza e Riservatezza nella selezione del Personale**

La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, tutela le pari opportunità nella selezione del personale interno, opera le valutazioni per la verifica del profilo professionale e psico-attitudinale nel rispetto della sfera privata e delle opinioni delle persone candidate.

### **2.2 Equità e coinvolgimento nel rapporto di lavoro**

Ogni responsabile della gestione di rapporti di lavoro deve garantire il rispetto delle pari opportunità e l'assenza di discriminazioni sui luoghi di lavoro.

Ogni responsabile deve richiedere prestazioni coerenti con le attività assegnate. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere alle figure subordinate favori personali o qualunque comportamento che configuri una violazione del presente Codice Etico. La capacità e la dedizione del personale interno della Fondazione sono un fattore indispensabile per il successo della stessa. Per questo motivo la Fondazione tutela e promuove il valore delle risorse umane, mirando al miglioramento e all'accrescimento del patrimonio di conoscenze e delle competenze individuali.

### **2.3 Clima all'interno della Fondazione**

Il personale interno, i collaboratori, i consulenti, i docenti e i discenti sono tenuti a favorire la collaborazione reciproca garantendo un clima interno ispirato a sentimenti di fiducia, di rispetto, di coesione e spirito di gruppo, e a trasmettere tali valori verso l'esterno.

### **2.4 Tutela della sicurezza e della salute**

La Fondazione si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza, sviluppando la consapevolezza dei rischi, del rispetto della normativa vigente e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i destinatari del Codice. La Fondazione opera per preservare, con azioni preventive, organizzative e tecniche, la salute e la sicurezza dei destinatari del Codice.

La Fondazione garantisce e tutela l'integrità fisica e morale dei destinatari del Codice, assicurando condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

## **3. GESTIONE DELLE INFORMAZIONI**

### **3.1 Affidabilità nella gestione delle informazioni**

I destinatari della Fondazione, nello svolgimento del proprio lavoro, nel corso dei vari rapporti e nell'ambito delle proprie responsabilità, sono tenuti a registrare ed elaborare dati e informazioni in modo completo, corretto, adeguato e tempestivo.

### **3.2 Informazioni e dati di natura contabile, economica e finanziaria**

Le registrazioni e le evidenze contabili, economiche e finanziarie della Fondazione devono ispirarsi ai valori del presente Codice Etico ed essere tenute in modo preciso e veritiero.

Le registrazioni contabili, le informazioni economiche e finanziarie non possono essere trasmesse o divulgate a terzi senza autorizzazione dell'Organo di amministrazione.

Il personale interno che venisse a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, alterazioni delle

registrazioni contabili e/o documenti correlati è tenuto a informare tempestivamente l'Organo amministrativo, nonché l'Organismo di Vigilanza istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

### **3.3 Riservatezza**

Il personale interno della Fondazione dovrà tenere strettamente riservate e protette le informazioni, i dati e le conoscenze che ha acquisito, elaborato o gestito nello svolgimento della propria attività lavorativa.

Le informazioni, i dati e le conoscenze di cui sopra non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate, né all'interno né all'esterno della Fondazione, se non nel rispetto della normativa vigente e delle procedure interne.

Tutto il personale interno, qualora gli venisse richiesto dall'esterno di comunicare o diffondere dati e informazioni riservate della Fondazione, dovrà indirizzare la richiesta alla funzione interna competente o all'Organo di amministrazione.

### **3.4 Privacy e Whistleblowing**

Il personale interno della Fondazione, responsabile o incaricato del trattamento di dati personali ai sensi della normativa vigente in materia di privacy e protezione dei dati personali, dovrà attenersi rigorosamente alle istruzioni impartite in merito dalla Fondazione e comunque ricorrere a criteri di massima riservatezza e sicurezza.

La protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea o dei Modelli e regole interni della Fondazione che ledono l'interesse o l'integrità della stessa, di cui siano venute a conoscenza nel contesto lavorativo è garantita dalla normativa vigente e dal Modello ex D.Lgs. 231/2001.

## **4. UTILIZZO DELLE RISORSE DELLA FONDAZIONE**

I destinatari del Codice sono tenuti a operare con la diligenza richiesta e necessaria per tutelare le risorse della Fondazione, evitando utilizzi impropri che possano esserne causa di danno o di riduzione dell'efficienza, o comunque in contrasto con l'interesse della Fondazione.

Parimenti, il personale interno, i collaboratori e i docenti operano anche per impedire l'uso fraudolento o improprio di tali risorse, a vantaggio proprio o di terzi.

Le risorse della Fondazione, per le quali si applica il principio di diligenza sopra enunciato, includono:

- beni strumentali e materiali di consumo di proprietà della Fondazione;
- beni ottenuti in concessione, in comodato o in uso da parte di Istituzioni pubbliche e private;
- applicazioni e dispositivi informatici, per i quali si richiede di rispettare scrupolosamente sia le politiche di sicurezza della Fondazione, sia la capacità di elaborazione e l'integrità dei dati.

In particolare in relazione ai beni ricadenti nell'ambito della concessione di uso dei locali e dei servizi tra la Fondazione e ASSOCAM Scuola Camerana si applicano le politiche del concedente e le norme di legge ivi richiamate.

## **5. RAPPORTI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI**

### **5.1 Norme generali**

Nei rapporti con soggetti esterni alla Fondazione, l'Organo amministrativo e i destinatari del Codice devono mantenere un comportamento etico, rispettoso delle leggi e dei regolamenti interni e improntato alla massima correttezza ed integrità.

### **5.2 Relazioni di natura commerciale**

La condotta della Fondazione nelle fasi di approvvigionamento di beni e servizi è improntata al rispetto della normativa vigente e del Regolamento interno.

Nella scelta dei fornitori non sono ammesse e accettate pressioni indebite, finalizzate a favorire un fornitore a discapito di un altro e tali da minare la credibilità e la fiducia che il mercato ripone nella Fondazione, in merito alla trasparenza e al rigore nell'applicazione della legge e dei regolamenti interni; parimenti non sono ammessi benefici o promesse di favori al fine di conseguire un interesse o un vantaggio proprio, altrui o della Fondazione.

I criteri di selezione dei fornitori si basano sulla valutazione dei livelli di qualità ed economicità delle prestazioni, dell'idoneità tecnico-professionale, del rispetto dell'ambiente e dell'impegno sociale profuso, secondo le regole interne dettate da apposito Regolamento e dalla normativa ivi richiamata.

### **5.3 Rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni**

Nei rapporti con i Fondatori, la Fondazione è tenuta al rispetto della normativa vigente in materia e di quanto indicato dal Consiglio di indirizzo.

In generale, nei rapporti con le Istituzioni e le Pubbliche Amministrazioni i soggetti preposti sono tenuti alla massima trasparenza, chiarezza, correttezza al fine di non indurre a interpretazioni parziali, falsate, ambigue o fuorvianti i soggetti istituzionali, con i quali si intrattengono relazioni a vario titolo.

Non sono ammessi benefici o promesse di favori da parte dell'Organo amministrativo o destinatari del Codice verso i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, al fine di conseguire un interesse o un vantaggio proprio, altrui o della Fondazione. I comportamenti di cortesia e ospitalità, che rientrano nella prassi di normale conduzione degli affari e delle relazioni, devono essere coerenti con i principi sopra indicati.

### **5.4 Rapporti con le Rappresentanze Sindacali**

La Fondazione è impegnata a improntare e mantenere una costante collaborazione con le Organizzazioni Sindacali, le eventuali Rappresentanze Interne dei lavoratori, in base a principi di correttezza e trasparenza, nell'ambito delle disposizioni legislative e di quelle contenute nei CCNL adottati.

### **5.5 Rapporti con i mass media**

I rapporti con gli organi di comunicazione devono essere improntati alla massima chiarezza e garantire la costante corrispondenza alla verità di quanto comunicato. Le comunicazioni della Fondazione verso l'ambiente esterno devono, pertanto, essere veritiere, chiare, trasparenti, non ambigue o strumentali, coerenti, omogenee e accurate, conformi alle politiche e ai programmi della stessa.

Il personale interno deve astenersi dal rilasciare, a qualsiasi titolo, comunicazioni formali o informali verso l'esterno senza preventiva autorizzazione dell'Organo amministrativo.

## 5.6 Regali e doni

Nei rapporti e nelle relazioni esterne sono proibiti pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione, favoritismi e più in generale ogni condotta contraria alla legge, ai regolamenti di settore, ai regolamenti interni, alle indicazioni del Consiglio di indirizzo e al presente Codice Etico. Tali condotte sono proibite e sanzionate indipendentemente dal fatto che siano realizzate o tentate, in maniera diretta o attraverso terzi, per ottenere vantaggi personali, per altri o per la Fondazione.

Non sono ammesse regalie a terzi che possano anche solo essere interpretate come eccedenti le normali pratiche di cortesia, o comunque rivolte ad acquisire trattamenti di favore per sé o nella conduzione di qualsiasi attività collegabile alla Fondazione.

In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalia a funzionari o prestatori di pubblico servizio, ovvero a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio di costoro o indurre ad assicurare a sé, ad altri o alla Fondazione un qualsiasi vantaggio. Tale principio concerne non solo le regalie promesse o offerte, ma anche quelle promesse o ricevute provenienti da terzi.

A riguardo dovranno essere osservate rigorosamente le seguenti prescrizioni:

- a. sono esclusi atti di liberalità, sia diretti, sia mediati, attraverso offerta di denaro, doni o in qualsiasi altra forma suscettibile di valutazione economica, ad appartenenti alla pubblica amministrazione;
- b. il personale interno incaricato a trattare con la pubblica amministrazione deve astenersi da ogni artificio volto ad influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione;
- c. l'Organo amministrativo e il personale interno della Fondazione che tratta con uffici istituzionali che scopra motivi di inopportunità ad assolvere il mandato o riscontri un qualsiasi possibile conflitto d'interessi, deve immediatamente segnalare ogni circostanza per iscritto all'Organo amministrativo, ai restanti componenti dell'Organo amministrativo o all'Organismo di Vigilanza;
- d. in alcuni Paesi, come pure in determinate circostanze tradizionali (es. festività natalizie), è costume omaggiare anche pubbliche autorità con doni simbolici e comunque di modico valore; tali iniziative possono essere attuate nel rispetto della legge.

La Fondazione condanna e sanziona i comportamenti proibiti dalla legge e dal presente Codice Etico.

La Fondazione non esclude di compiere atti filantropici attraverso contribuzioni a pubbliche iniziative di beneficenza o a sostegno di organizzazioni umanitarie, religiose, ambientaliste e politiche; iniziative della specie devono essere attuate in aderenza ad ogni precetto di legge disciplinante la materia e su autorizzazione del Consiglio di indirizzo e con segnalazione all'Organismo di Vigilanza.

## 6. CONFLITTI DI INTERESSE

Devono essere evitate e segnalate all'Organo amministrativo, ai restanti componenti dell'Organo amministrativo o all'Organismo di Vigilanza eventuali situazioni che possono anche solo apparire di conflitto di interesse, ovvero dove l'Organo amministrativo e in generale i destinatari del Codice possano perseguire un interesse privato utilizzando il proprio ruolo aziendale.

## **7. SISTEMA SANZIONATORIO**

La Fondazione sanzionerà i comportamenti che non siano compatibili e rispettosi dei valori e dei principi che costituiscono il Codice Etico, secondo la gravità delle infrazioni commesse e dei comportamenti assunti, riservandosi la più ampia tutela dei propri interessi.

## **8. INFORMAZIONE E SEGNALAZIONE ALL'ORGANO DI VIGILANZA**

Nella conduzione delle attività della Fondazione i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia fra la Fondazione e i suoi portatori di interesse. Non sono etici e favoriscono l'assunzione di atteggiamenti prevenuti e ostili nei confronti della Fondazione i comportamenti di chiunque, singolo o organizzazione, appartenente o in rapporto di collaborazione esterna con la Fondazione, cerchi di procurare un indebito vantaggio o interesse per sé o per la Fondazione.

I comportamenti non etici sono tali sia nella misura in cui violano normative di legge, sia in quanto contrari a regolamenti e procedure interne e/o del Consiglio di indirizzo. L'osservanza delle norme del presente Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali del personale dipendente della Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2104, 2105 e 2106 del Codice Civile.

La violazione delle norme del presente Codice da parte del personale dipendente lede il rapporto di fiducia instaurato con la Fondazione e porta azioni disciplinari e di risarcimento del danno, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della L. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) e dai contratti collettivi di lavoro applicati.

È preciso dovere di ogni soggetto destinatario del presente Codice Etico, in ragione del rapporto fiduciario con la Fondazione, di segnalare all'eventuale funzione interna competente o all'Organismo di Vigilanza ogni episodio di violazione alle prescrizioni illustrate di cui venisse a conoscenza.

I destinatari delle segnalazioni valutano l'effettiva violazione della normativa o del Codice Etico e, se confermata, l'Organismo di Vigilanza la segnala alla struttura preposta per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, che saranno stabilite per le diverse violazioni.

La Fondazione tutela da eventuali ritorsioni chi abbia segnalato comportamenti non corretti garantendone l'anonimato in ossequio alla normativa sul *whistleblowing*, fatti salvi gli obblighi di legge.